


INAF

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)



Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24 “...i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione...”.

Con Delibera del 12 luglio 2023, numero 311, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha adottato le “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, con le quali sono state fornite indicazioni per la presentazione ad A.N.A.C. delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, come previsto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24. Con le predette “Linee Guida” l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito anche indicazioni e principi per i canali ed i modelli organizzativi interni che gli Enti pubblici e privati sono tenuti ad adottare al fine della gestione delle segnalazioni interne.

La finalità della presente Procedura è quella di disciplinare il canale di segnalazione interna previsto dal predetto Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, con particolare riguardo a:

- a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- b) i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) il procedimento di gestione della segnalazione;
- d) la riservatezza e le misure di protezione garantite al segnalante ed agli altri soggetti espressamente previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24.

Nell'ambito del canale di segnalazione interno, la segnalazione **deve essere indirizzata esclusivamente al RPCT**, quale unico destinatario competente alla ricezione della stessa e, fatto salvo quanto previsto dalla presente Procedura, competente anche alla relativa gestione.

Ai sensi dell'articolo 2, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, ai fini della presente Procedura si intendono per:

VIOLAZIONI	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'INAF, come indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24
INFORMAZIONE SULLE VIOLAZIONI	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
SEGNALAZIONE O SEGNALARE	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
SEGNALAZIONE INTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente Procedura.
SEGNALAZIONE ESTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24
DIVULGAZIONE PUBBLICA O DIVULGARE PUBBLICAMENTE	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
SEGNALAZIONE ANONIMA	La segnalazione di violazioni redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante.

DENUNCIA	La denuncia effettuata presso l’Autorità Giudiziaria (es. denuncia alla Procura della Repubblica) o Contabile (Procura della Corte dei Conti)
PERSONA SEGNALANTE	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
FACILITATORE	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
CONTESTO LAVORATIVO	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
PERSONA COINVOLTA	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
RITORSIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
SEGUITO	L’azione intrapresa dal soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
RISCONTRO	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Il riscontro può consistere nella comunicazione dell’archiviazione della procedura o dell’avvio di una inchiesta interna ed, eventualmente, delle relative risultanze e dei provvedimenti adottati, ovvero può consistere nella comunicazione del rinvio ad una Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l’inchiesta interna o l’indagine, né ledano i diritti della persona coinvolta.
RPCT	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, quale soggetto incaricato, nell’ambito del canale di segnalazione interno, del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente Procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, laddove il segnalante renda nota la propria identità al RPCT.
2. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono, in alcun modo, i soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dall'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 331 del Codice di Procedura Penale e dagli articoli 361 e 362 del Codice Penale.
3. La presente Procedura **non si applica**:
 - a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate¹;
 - b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 numero 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppure non indicati nella parte II dell'Allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 numero 24²;
 - c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea³.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della Legge 20 maggio 1970 numero 300 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Soggetti che possono effettuare la segnalazione

1. Le segnalazioni possono essere effettuate al RPCT dai seguenti soggetti:
 - a) i dipendenti, a qualsiasi titolo, dell'Istituto Nazionale Astrofisica;

¹ Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Articolo 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2023, numero 24 e "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" approvate con Delibera A.N.A.C. del 12 luglio 2023 n. 311).

² Articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 24/2023 e "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" approvate con Delibera A.N.A.C. del 12 luglio 2023 n. 311).

³ Articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 24/2023 e "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" approvate con Delibera A.N.A.C. del 12 luglio 2023 n. 311).

- b) i lavoratori autonomi ovvero i lavoratori con rapporti di lavoro autonomo disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile, che svolgono la propria attività lavorativa in favore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
 - c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
 - d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica;
 - e) i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i titolari di borse di studio, gli associati che prestano la propria attività presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica;
 - f) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto⁴, Rientrano tra i predetti soggetti i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La tutela delle persone segnalanti, di cui al comma 1, si applica nei seguenti casi:
- a) in costanza di rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico rientrante nelle tipologie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1;
 - b) quando il rapporto di lavoro o un altro rapporto giuridico rientrante nelle tipologie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - c) durante il periodo di prova;
 - d) successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro o di un altro rapporto giuridico rientrante nelle tipologie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
3. La presente Procedura non si applica alla segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), ivi inclusi i soggetti che operino in qualità di rappresentanti di Organizzazioni Sindacali.
4. La presente Procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto lavorativo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante di cui al comma 1, lettere b), c) e d) del presente articolo.
5. Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, in merito alla possibilità di effettuare segnalazioni esterne ovvero denunce o divulgazioni pubbliche, in caso di comando o distacco di un dipendente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica presso altra Amministrazione o Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente alla quale si riferiscono i fatti.

Articolo 3

Oggetto della segnalazione

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:
- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 numero 231 e successive modifiche ed integrazioni;

⁴ Come chiarito dalle "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" approvate con Delibera A.N.A.C. del 12 luglio 2023 n. 311 "...si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti degli Organismi di vigilanza...".

- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'Allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppure non indicati nell'Allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea* specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
 - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*, comprese le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5).
2. Al fine di consentire al RPCT di curare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione, in maniera quanto più circostanziata possibile, le informazioni relative alla presunta violazione, che siano a sua conoscenza.
 3. In ogni caso, nella segnalazione è necessario che risultino chiaramente esplicitate e dettagliate:
 - a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - b) la descrizione del fatto;
 - c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche che il segnalante provveda ad allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei predetti fatti.
 4. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili:
 - a) le notizie palesemente prive di fondamento;
 - b) le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o di vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").
 5. Resta fermo quanto previsto all'articolo 1, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 numero 24⁵.

Articolo 4

Segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni dalle quali non è possibile desumere l'identità del segnalante sono considerate anonime.
2. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione riguardo l'ammissibilità e la fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.

⁵ Articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 numero 24: "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali".

Articolo 1, comma 4, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 numero 24: "Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

3. La segnalazione anonima è presa in considerazione e gestita, secondo quanto previsto per le segnalazioni ordinarie, qualora la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e, comunque, tale da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti specifici e determinati⁶.

4. L'Istituto Nazionale di Astrofisica, anche al fine di garantire le tutele previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, provvede, in ogni caso, a registrare le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei all'Istituto, che siano pervenute attraverso i canali dedicati al *whistleblowing*, mediante la protocollazione delle stesse in modalità riservata ed assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo, così come dei relativi documenti, sia limitata esclusivamente al RPCT.

Articolo 5

Modalità per effettuare la segnalazione

1. Il segnalante può effettuare la segnalazione al RPCT dell'Istituto Nazionale di Astrofisica mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

- a) **in forma scritta**, tramite **apposita piattaforma informatica**, seguendo le istruzioni ivi riportate;
- b) **in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT entro il termine di 15 giorni**, e previa fissazione di appuntamento. In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante apposito verbale. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

2. Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza del segnalante é preferibile che l'invio della segnalazione avvenga mediante la piattaforma informatica di cui alla precedente lettera a).

3. Qualora il RPCT risulti persona coinvolta, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione ovvero dovrà ricorrere alla divulgazione pubblica o alla denuncia, come previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24 e dai successivi articoli 12 e 13.

4. Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal RPCT **devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione**. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante.

Articolo 6

Procedimento di gestione delle segnalazioni

Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* si articola nelle seguenti fasi:

- a) registrazione;
- b) valutazione preliminare;
- c) istruttoria;
- d) trasmissione.

Articolo 7

Registrazione

A seguito della ricezione della segnalazione, il RPCT provvede:

- a) alla registrazione su apposito registro riservato delle segnalazioni *whistleblowing*, attribuendo un codice univoco progressivo e la data di ricezione;
- b) alla corretta identificazione del segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione;

⁶ Ad esempio, quando nella segnalazione anonima siano riportati nominativi, qualifiche particolari o si faccia menzione di specifici uffici, procedimenti o eventi.

- c) alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove consentito;
- d) all'adozione di ogni necessaria ed idonea misura per tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché per la conservazione della segnalazione e della relativa documentazione in modalità che ne consentano l'accesso esclusivamente al RPCT.
- e) a rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante.

Articolo 8

Valutazione preliminare

1. Il RPCT effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:
 - a) accertare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
 - b) verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura;
 - c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
 - d) svolgere le dovute attività di analisi e di verifica, anche provvedendo a chiedere al segnalante e/o ad altri eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione i necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
 - e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
2. Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione per:
 - a) manifesta incompetenza dell'Istituto Nazionale di Astrofisica sulle questioni e/o fatti segnalati;
 - b) manifesta infondatezza della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - c) evidente mancanza di interesse all'integrità dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
 - d) generico contenuto della segnalazione di illecito che non consenta di rilevare i fatti segnalati, ovvero inconferenza della documentazione prodotta a corredo della segnalazione;
 - e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o di irregolarità;
 - f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del *whistleblower*, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.
3. Qualora la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.
4. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il RPCT procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.
5. La fase di valutazione preliminare deve concludersi entro **15 (quindici) giorni** decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

Articolo 9

Istruttoria

1. Qualora la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RPCT provvede ad avviare la relativa istruttoria nel rispetto dei principi di indipendenza, proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza.
2. La fase istruttoria è condotta dal RPCT che può avvalersi, a tal fine, della *Struttura di Supporto*.

3. Nel corso delle attività di verifica il RPCT, al fine di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione, può chiedere il supporto degli Uffici e/o Servizi e/o Strutture e/o degli Organi di controllo interno dell'Istituto, anche mediante richiesta scritta di informazioni e/o notizie agli uffici responsabili su come siano state condotte le attività istituzionali relative ed attinenti ai fatti segnalati ovvero mediante richiesta di acquisizione di atti e documenti, nonché anche mediante l'audizione di dipendenti, che deve essere oggetto di verbalizzazione. Ove ritenuto necessario, il RPCT può anche avvalersi di altre Autorità pubbliche.
4. Nell'ambito delle attività istruttorie il RPCT deve assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, anche mediante l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.
5. Gli Uffici e/o Servizi e/o Strutture e/o gli Organi di controllo interno dell'Istituto, nonché i dipendenti, al quale il RPCT si rivolga al fine di espletare l'attività di verifica della segnalazione, garantiscono la massima collaborazione, fornendo tempestivo riscontro alle richieste del RPCT.
6. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività, il RPCT, nell'esercizio delle sue funzioni, non può svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti.
7. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione e provvede a darne comunicazione al segnalante.
8. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il RPCT provvede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti come previsto dal successivo articolo 10.
9. La fase istruttoria deve concludersi entro **60 giorni** decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

Articolo 10

Trasmissione

1. Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo 9, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, il RPCT, in relazione ai profili di illiceità riscontrati ed al contenuto della segnalazione, individua il soggetto o i soggetti ai quali inoltrare la predetta segnalazione ovvero i seguenti:
 - a) Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, qualora il fatto segnalato abbia rilevanza disciplinare;
 - b) l'Autorità giudiziaria;
 - c) la Corte dei Conti,
 - d) l'Autorità Nazionale Anticorruzione ovvero ulteriori Autorità pubbliche per i profili di rispettiva competenza.
2. In caso di trasmissione della segnalazione, il RPCT comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, provvedendo ad espungere tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.
3. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari informa tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a seguito della trasmissione della segnalazione.
4. La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine di **7 (sette) giorni** dalla presentazione della segnalazione.
5. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 4, il RPCT invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro ovvero di informazioni relative al seguito che è stato dato o che si intende dare alla segnalazione.
6. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta. Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive, quali indagini penali in corso e relativi obblighi di segreto, risponde alla richiesta di informazioni entro il **termine di 15 (quindici) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Articolo 11

Segnalazioni esterne

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento, della sua presentazione:

- a) il canale interno di segnalazione non è attivo ovvero anche se è attivo non è conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, con riferimento ai soggetti ed alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne, che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito. Si fa riferimento al caso in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, ovvero al caso in cui non sia stata intrapresa alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta nei termini previsti dalla presente Procedura⁷;
 - c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto⁸
 - ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione⁹;
 - d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.¹⁰
2. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, il canale di segnalazione esterna è gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Il predetto canale di segnalazione esterna garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, le segnalazioni esterne sono effettuate all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in forma scritta tramite piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
4. Qualora la segnalazione esterna sia presentata ad un soggetto diverso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), la segnalazione è trasmessa alla predetta Autorità entro **7 (sette) giorni** dalla data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.
5. Per la disciplina e le modalità per le segnalazioni esterne si rinvia alle disposizioni contenute nelle *“Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la*

7 Come chiarito dalle *“Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* approvate con Delibera A.N.A.C. del 12 luglio 2023 n. 311, è sufficiente che anche una sola delle attività previste ed indicate (verifica ammissibilità, svolgimento istruttoria, comunicazione esiti dell'istruttoria) non sia stata effettuata per *“...poter ritenere integrato il “mancato seguito” e, quindi, poter accedere legittimamente al canale esterno...”*.

8 *“...Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure, si pensi all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione, ad esempio il RPCT, sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante...”* (*“Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* approvate con Delibera A.N.A.C. del 12 luglio 2023 n. 311).

9 *“...Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nella propria amministrazione/ente (come nel caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza...”*. (*“Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* approvate con Delibera A.N.A.C. del 12 luglio 2023 n. 311).

10 *“...Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente...”*. (*“Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* approvate con Delibera A.N.A.C. del 12 luglio 2023 n. 311).

presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” approvate con Delibera A.N.A.C. del 12 luglio 2023 n. 311 e reperibili sul sito web della Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

Articolo 12

Divulgazioni pubbliche

1. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
2. Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, la persona segnalante, che effettua una divulgazione pubblica, beneficia della protezione prevista dalle disposizioni del predetto Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna alla quale non sia stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, e dalla presente Procedura, ed alla quale abbia fatto seguito una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) la quale, a sua volta, non abbia fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli¹¹;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), la quale non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
 - c) la persona segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse¹²;
 - d) la persona segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito¹³

Articolo 13

Denuncia

1. I soggetti che beneficiano della tutela di cui alle disposizioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, possono anche rivolgersi alle competenti Autorità giudiziarie o contabili per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
2. Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni, ciò non lo esonera dall'obbligo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 331 del codice di procedura penale e degli articoli 361 e 362 del codice penale, di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale¹⁴.

¹¹ Tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento (cfr. “*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” approvate con Delibera A.N.A.C. del 12 luglio 2023 n. 311).

¹² “...Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un’ampia risonanza per impedirne gli effetti...” (“*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” approvate con Delibera A.N.A.C. del 12 luglio 2023 n. 311).

¹³ La persona segnalante ad esempio “...teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti...”. (“*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” approvate con Delibera A.N.A.C. del 12 luglio 2023 n. 311).

¹⁴ Come previsto dalle “*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” approvate con Delibera A.N.A.C. del 12 luglio 2023 n. 311: “...Si rammenta altresì che l’ambito oggettivo di cui agli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l’obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d’ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto per le ritorsioni subite...”.

Articolo 14

Riservatezza dell'identità del segnalante

- 1.** Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
- 2.** L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dal RPCT, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- 3.** Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
- 4.** Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- 5.** Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione, sia in caso di accoglimento dell'istanza, sia in caso di diniego, all'interessato e comunicandone l'esito al RPCT.
- 6.** Il RPCT, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente comma 5, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile, anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
- 7.** E' comunque garantita la tutela della identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.
- 8.** La segnalazione è sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modifiche ed integrazioni ed all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo quanto previsto all'articolo 2-undecies, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- 9.** Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nella procedura di segnalazione interna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
- 10.** Restano ferme le disposizioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti, come nel caso di indagini penali, tributarie, amministrative e ispettive, l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.
- 11.** Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, ovvero dell'incontro diretto, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia.

Articolo 15

Misure di protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, le misure di protezione di cui al Capo III, del predetto Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, si applicano anche:
 - a. al segnalante;
 - b. ai facilitatori;
 - c. alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - d. ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con il predetto segnalante un rapporto abituale e corrente;
 - e. agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 18, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui di cui al Capo III, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.
4. Le tutele di cui al Capo III, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Articolo 16

Divieto di ritorsione

1. Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del predetto Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.
5. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili al concetto di ritorsione, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, costituiscono ritorsioni:
 - a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e) le note di merito negative o le referenze negative;

- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Articolo 17

Ulteriori misure di protezione e sanzioni

1. Il segnalante può comunicare all' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24¹⁵, anche in sede giudiziaria.
2. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24¹⁶.

¹⁵ L'articolo 19 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, prevede che:

“1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

4. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo”.

¹⁶ L'articolo 21 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, prevede che:

“1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

Articolo 18

Limitazioni di responsabilità

1. Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2023, numero 24¹⁷, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2023, numero 24 ovvero effettuata al RPCT secondo quanto previsto dalla presente Procedura.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.
5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 marzo 2023, numero 24, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

Articolo 19

Condizioni per la protezione della persona segnalante

1. Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2023, numero 24;
 - b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del Decreto Legislativo 30 marzo 2023, numero 24, recante disposizioni sulle “*Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche*” e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al RPCT e secondo quanto previsto dalla presente Procedura.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, del Decreto Legislativo 30 marzo 2023, numero 24, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del Decreto non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.
5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2023, numero 24, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

Articolo 20

Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto Legislativo 30 marzo 2023, numero 24, non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui

¹⁷ L'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, numero 24, prevede che: “*Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali*”.

all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Articolo 21

Misure di sicurezza – Trattamento dei dati personali

1. Le segnalazioni pervenute e la relativa documentazione sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali dell'Istituto Nazionale di Astrofisica come individuati dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
2. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni é consentito esclusivamente al RPCT.
3. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, numero 51 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I dati personali, che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
5. I diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, per il tramite del RPCT, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, numero 51, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, numero 51, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
7. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui all'articolo 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 ed articolo 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, numero 51.

Articolo 22

Dati e informazioni in materia di whistleblowing

1. I dati relativi alle segnalazioni sono raccolti e gestiti dal RPCT, con cadenza annuale, al fine di:
 - a) identificare le aree di criticità sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno, anche in raccordo con i competenti Organi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
 - b) proporre nuove misure specifiche di prevenzione degli illeciti ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle correlate prassi attuative;
 - c) rendicontare i dati inerenti alle segnalazioni *whistleblowing* nell'ambito della relazione annuale del RPCT prevista dall'articolo 1, comma 14, della Legge 6 novembre 2012, numero 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 23

Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing

L'Istituto Nazionale di Astrofisica favorisce e garantisce a tutto il personale dipendente la partecipazione a percorsi di formazione in materia di *whistleblowing*, al fine di sensibilizzare il predetto personale sull'importanza dello strumento e favorirne il corretto utilizzo.

Art. 24

Revisione della procedura

Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono proposte dal RPCT e adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Pubblicità

1. L'Istituto Nazionale di Astrofisica assicura la massima diffusione e conoscibilità della presente Procedura, al fine di garantire e favorire tutte le forme di accesso al canale di segnalazione interno.
2. La presente Procedura è pubblicata sul sito web dell'Istituto Nazionale di Astrofisica www.inaf.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Altri contenuti" – "Prevenzione della corruzione" - "Segnalazioni di illecito - Whistleblower".